

**Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-001072/2024  
alla Commissione**

Articolo 138 del regolamento

**Elisabetta Gualmini (S&D), Sabrina Pignedoli (NI)**

Oggetto: Corretta applicazione del principio DNSH per i progetti finanziati con fondi PNRR

Il dispositivo per la ripresa e la resilienza stabilisce che tutte le misure dei piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR) debbano soddisfare il principio "Do No Significant Harm" (DNSH), che sancisce che ogni progetto finanziato tramite il dispositivo non deve essere dannoso per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie.

Il documento della Commissione C/2023/267 si occupa, tra le altre cose, della situazione di una valutazione di incidenza di un progetto per il quale sono previste misure di compensazione e della sua conformità al principio del DNSH.

Alla luce di quanto esposto, ritiene la Commissione che:

1. La necessità di misure di compensazione da adottare per il superamento di una valutazione di incidenza con esito negativo di un progetto comporti, in base alle indicazioni del documento C/2023/267 sopra citato, che lo stesso sia non conforme ai criteri DNSH per quanto riguarda l'obiettivo 6 "Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi"?
2. Un progetto che ha avuto una valutazione di incidenza (di livello II) con esito negativo debba essere considerato non rispondente alle condizionalità previste dal regolamento (UE) 2021/241 e quindi non finanziabile con le risorse del PNRR?

Presentazione: 10.4.2024